COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 11.4.2003
COM(2003) 182 definitivo

2003/0065 (ACC)
2003/0066 (ACC)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla firma, a nome della Comunità, di un accordo tra le Comunità europee, da una parte, e Malta, dall'altra, sulla valutazione della conformità e sull'accettazione dei prodotti industriali

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla conclusione di un accordo tra le Comunità europee, da una parte, e Malta, dall'altra, sulla valutazione della conformità e sull'accettazione dei prodotti industriali - ACAA -

(presentate dalla Commissione)

RELAZIONE

I. RELAZIONE

Sulla base delle direttive di negoziato adottate dal Consiglio in data 21.9.1992, modificate con decisione del Consiglio adottata il 19.7.2002, e della decisione specifica del Consiglio del giugno 1997 che formula orientamenti per la Commissione in materia di negoziazione con i paesi dell'Europa centrale e orientale di accordi di valutazione della conformità, la Commissione ha negoziato e siglato un accordo con Malta sulla valutazione della conformità e sull'accettazione dei prodotti industriali (in appresso "**ACAA**").

Il testo di tale accordo è accluso alla presente comunicazione. Il presente documento illustra una valutazione dell'accordo alla luce delle direttive di negoziato approvate dal Consiglio, e raccomanda che il Consiglio autorizzi la firma dell'accordo e decida di approvarne la conclusione a nome della Comunità. Tale valutazione e le suddette proposte sono analoghe a quelle contenute nei pertinenti documenti relativi ai PECA stipulati dal Consiglio con Ungheria, Repubblica ceca, Lettonia e Lituania.

I.1 VALUTAZIONE DELL'ACCORDO

Questo tipo di accordo verrà applicato esclusivamente durante il periodo di preparazione all'adesione. Considerato tuttavia che, come per altri paesi candidati, non esiste un quadro legislativo appropriato in quanto non esiste un accordo europeo, in consultazione con il comitato 133 si è deciso di adottare l'accordo come accordo a sé stante.

L'ACAA ricalca i principi generali stabiliti al paragrafo 49 della comunicazione della Commissione sulla politica commerciale esterna della Comunità in materia di norme e di valutazione della conformità[1]. L'ACAA costituisce un accordo transitorio, e pertanto verrà a scadere all'atto dell'adesione del paese candidato.

L'ACAA prevede l'estensione di talune facilitazioni del mercato interno in settori già allineati e facilita quindi l'accesso al mercato eliminando gli ostacoli tecnici agli scambi per quanto concerne i prodotti industriali. A tal fine, l'ACAA prevede due meccanismi: a) la reciproca accettazione dell'immissione sul mercato di una delle Parti dei prodotti industriali che soddisfano i requisiti stabiliti; e b) il reciproco riconoscimento dei risultati della valutazione della conformità dei prodotti industriali soggetti alla normativa comunitaria e alla equivalente normativa nazionale.

Il primo meccanismo, ovvero l'accettazione reciproca dei prodotti industriali, garantisce ai prodotti contemplati dall'ACAA immessi legalmente sul mercato di una delle Parti l'accesso al mercato dell'altra Parte alle stesse condizioni. Questa disposizione apporta la prevedibilità necessaria ai produttori e agli esportatori, i quali possono contare sul fatto che in forza di tale meccanismo i prodotti industriali possono circolare liberamente tra le Parti. Gli allegati che definiscono le modalità operative del meccanismo devono ancora essere negoziati.

Il secondo meccanismo è un tipo particolare di accordo di reciproco riconoscimento (MRA) nel cui ambito il reciproco riconoscimento funziona sulla base dell'acquis comunitario. Esso permette ai prodotti industriali certificati dagli organismi notificati dell'Unione europea di essere immessi sul mercato maltese senza ulteriori procedure di approvazione, e viceversa. I

---

[1] COM(96) 564 def. 13.11.96

settori contemplati sono i seguenti: sicurezza elettrica, compatibilità elettromagnetica, macchine, ascensori, dispositivi di protezione individuale, apparecchi e sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva, sicurezza dei giocattoli e apparecchiature radio e apparecchiature terminali di telecomunicazione.

Il progetto di ACAA con Malta è conforme ai PECA stipulati dal Consiglio con Lettonia, Lituania[2], Ungheria e Repubblica ceca[3]. Malta ha adottato la legislazione tecnica della Comunità nei settori che rientrano nell'accordo e partecipa alle organizzazioni europee nei settori della normazione, della metrologia, dei laboratori di controllo e dell'accreditamento.

L'ACAA consiste in un accordo quadro e una serie di allegati. All'atto finale è acclusa una dichiarazione unilaterale della Comunità che invita i rappresentanti maltesi a partecipare a riunioni e comitati di esperti istituiti nel quadro della normativa comunitaria menzionata negli allegati, chiarendo che è esclusa la partecipazione a qualsiasi processo decisionale della Comunità. In appresso è presentata una valutazione dell'ACAA.

I.1.1 L'accordo quadro

Si riporta qui di seguito una valutazione articolo per articolo:

Preambolo. Il preambolo definisce l'obiettivo principale dell'ACAA, che è quello di offrire l'opportunità di estendere talune facilitazioni del mercato unico a determinati settori già allineati, in base al presupposto che l'adesione all'Unione europea implica l'applicazione dell'acquis comunitario da parte del paese candidato.

Articolo 1: Obiettivi. Questo articolo stabilisce la finalità dell'ACAA, che consiste nell'eliminare gli ostacoli tecnici agli scambi di prodotti industriali. L'ACAA prevede due meccanismi: a) la reciproca accettazione dell'immissione sul mercato di una delle Parti dei prodotti industriali che soddisfano i requisiti stabiliti e b) il reciproco riconoscimento dei risultati della valutazione della conformità dei prodotti industriali soggetti alla normativa comunitaria e alla equivalente normativa nazionale.

Articolo 2: Definizioni. Questo articolo non richiede spiegazioni. Sono state incluse le definizioni dei termini "prodotti industriali", "diritto comunitario" e "diritto nazionale". Tutti gli atti legislativi e le misure di attuazione (disposizioni amministrative, orientamenti e altri metodi di attuazione della legislazione) ricadono nelle definizioni di diritto comunitario e nazionale.

Articolo 3: Ravvicinamento della legislazione. Questo articolo contiene un impegno, da parte di Malta, ad adottare misure appropriate per il proseguimento o il completamento dell'adozione della normativa comunitaria, segnatamente nel campo della legislazione tecnica ed ai fini dell'ACAA. Unitamente al quarto considerando, esso sta a significare che l'allineamento è un processo in fieri e che le parti concordano di appianare qualsiasi problema di trasposizione che dovesse manifestarsi successivamente.

---

[2] Decisione 2002/608/CE del Consiglio, del 25 giugno 2002, relativa alla conclusione di un PECA con la Repubblica di Lettonia (GU L 202 del 31.07.2002, pag. 1); decisione 2002/609/CE del Consiglio, del 25 giugno 2002, relativa alla conclusione di un PECA con la Repubblica di Lituania (GU L 202 del 31.07.2002, pag. 19).

[3] Decisione 2001/365/CE del Consiglio, del 4 aprile 2001, relativa alla conclusione di un PECA con la Repubblica ceca (GU L 135 del 17.05.2001, pag. 1); decisione 2001/366/CE del Consiglio, del 4 aprile 2001, relativa alla conclusione di un PECA con l'Ungheria (GU L 135 del 17.05.2001, pag. 35).

Articolo 4: Reciproca accettazione dei prodotti industriali. Questo articolo specifica ulteriormente il principio enunciato all'articolo 1, paragrafo 1. Esso prevede che l'elencazione dei prodotti industriali nei suddetti allegati confermerà che tali prodotti possono circolare liberamente tra le Parti. Come già affermato, tali allegati non sono ancora stati negoziati.

Articolo 5: Reciproco riconoscimento dei risultati delle procedure di valutazione della conformità. Tale disposizione amplia il principio enunciato all'articolo 1, paragrafo 2. Questo tipo di riconoscimento è simile a quello previsto negli accordi di reciproco riconoscimento, con la caratteristica che tutta la legislazione e le norme sono allineate. Gli allegati settoriali conterranno i riferimenti alla pertinente legislazione comunitaria e nazionale.

Articolo 6: Clausola di salvaguardia. Tale articolo stabilisce il diritto di entrambe le Parti di rifiutare l'accesso al proprio mercato qualora la Parte interessata sia in grado di dimostrare che un prodotto può pregiudicare i legittimi interessi protetti dalla legislazione elencata negli allegati (principalmente questioni di sicurezza e/o sanità pubblica degli utenti o di altre persone). Gli allegati definiscono in dettaglio le procedure da utilizzare in tali circostanze.

Articolo 7: Estensione del campo di applicazione. Le Parti possono modificare la portata e il campo d'applicazione del presente accordo mediante la modifica degli allegati o l'aggiunta di nuovi allegati a condizione che siano state rispettate tutte le condizioni previste per l'allineamento delle normative.

Articolo 8: Origine. Le disposizioni del presente accordo si applicano ai prodotti industriali a prescindere dalla loro origine.

Articolo 9: Obblighi delle Parti relativi alle rispettive autorità e organismi. Questo articolo obbliga le Parti a garantire che le rispettive autorità effettuino un controllo costante della competenza tecnica degli organismi notificati e del loro rispetto delle norme, e che dispongano del potere e della competenza necessari per designare, sospendere e sciogliere detti organismi. Inoltre, esso obbliga le Parti a garantire che i rispettivi organismi notificati soddisfino costantemente le condizioni stabilite dal diritto comunitario o nazionale e mantengano la competenza tecnica necessaria per svolgere i compiti per i quali sono stati designati.

Articolo 10: Organismi notificati. L'articolo descrive la procedura per la notifica degli organismi preposti alla valutazione della conformità in relazione ai requisiti legali specificati nei pertinenti allegati. Si tratta di una procedura semplificata, simile a quella applicata nella Comunità. Il secondo paragrafo definisce la procedura per la revoca degli organismi notificati.

Articolo 11: Verifica degli organismi notificati. Tale articolo riconosce il diritto di una Parte di chiedere di sottoporre a verifica un organismo notificato dall'altra Parte. La verifica può essere condotta dalle autorità che hanno designato l'organismo oppure congiuntamente dalle autorità di entrambe le Parti. In caso di dissenso tra le Parti in merito alle misure da adottare, esse possono informarne il presidente del Comitato misto e lasciare al Comitato misto il compito di decidere sugli opportuni provvedimenti da adottare. L'organismo notificato viene in tal caso sospeso a decorrere dalla comunicazione al Comitato misto e fino all'adozione di una decisione definitiva.

Articolo 12: Scambio di informazioni. Si tratta di disposizioni ai fini di una maggiore trasparenza, tese a garantire l'applicazione e l'interpretazione corretta e uniforme dell'accordo. Le Parti sono invitate a promuovere la collaborazione dei rispettivi organismi al fine di stabilire accordi di reciproco riconoscimento a titolo volontario.

Articolo 13: Riservatezza. Si tratta di una tipica disposizione mirante ad evitare la divulgazione delle informazioni ottenute nell'ambito di questo accordo.

Articolo 14: Gestione dell'accordo. Si istituisce un Comitato misto composto di rappresentanti delle due Parti. Il Comitato misto è responsabile del corretto funzionamento dell'accordo e decide il proprio regolamento interno.

Articolo 15: Cooperazione e assistenza tecnica. Questo articolo conferma la politica della Comunità in materia di cooperazione e assistenza tecnica ai fini di una corretta applicazione dell'accordo.

Articolo 16: Accordi con altri paesi. Tale articolo conferma che, salvo accordo contrario, l'ACAA non può comportare l'obbligo per una Parte di accettare i risultati delle procedure di valutazione della conformità effettuate in un paese terzo, anche in presenza di un accordo sul riconoscimento della valutazione della conformità concluso tra l'altra Parte e il paese terzo in questione.

Articolo 17: Entrata in vigore. Si tratta di una disposizione standard che stabilisce le modalità di entrata in vigore del protocollo.

I.1.2 Gli allegati all'accordo

I.1.2.1 Allegati sul reciproco riconoscimento dei risultati della valutazione della conformità

Segue una valutazione del contenuto degli allegati in termini di copertura e di eventuali altre implicazioni. Nell'effettuare tale valutazione, la Commissione ha tenuto conto dei seguenti elementi:

a. la compatibilità complessiva con gli obiettivi della politica comunitaria nel campo della normazione, della certificazione e della valutazione della conformità per i settori e i prodotti industriali contemplati;

b. la compatibilità complessiva con gli obiettivi della politica comunitaria in materia di eliminazione degli ostacoli tecnici agli scambi.

Dopo la valutazione settoriale, al punto I.2 si riporta un'analisi generale dei vantaggi dell'accordo.

Allegati relativi a sicurezza elettrica, compatibilità elettromagnetica, macchine, ascensori, dispositivi di protezione individuale, apparecchi e sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva, sicurezza dei giocattoli e apparecchiature radio e apparecchiature terminali di telecomunicazione

Detti allegati sul reciproco riconoscimento dei risultati delle valutazioni di conformità coprono una serie di prodotti industriali soggetti a valutazione della conformità da parte di terzi nel quadro delle direttive "nuovo approccio" nei settori pertinenti. Tutti questi allegati hanno la medesima struttura.

Il campo di applicazione è determinato dalla pertinente legislazione comunitaria o nazionale, elencata alla sezione I di ciascun allegato. La sezione II, sulle autorità di notifica, elenca le autorità responsabili della designazione degli organismi negli Stati membri e a Malta. La sezione III, sugli organismi notificati, concerne la notifica di tutti gli organismi di valutazione

della conformità da parte degli Stati membri e di Malta. La sezione IV, concernente gli accordi specifici, stabilisce le due procedure sulla clausola di salvaguardia relativamente ai prodotti industriali e alle norme armonizzate.

I.1.2.2 Allegati sulla reciproca accettazione dei prodotti industriali

Finora non sono stati negoziati allegati di tale tipo. L'ACAA fornisce tuttavia la base per tale tipo di accettazione dei prodotti analogamente a quanto avviene nella Comunità.

I.1.2.3 Dichiarazione unilaterale

È acclusa all'atto finale ed allegata alla presente comunicazione.

Dichiarazione unilaterale della Comunità relativa alla partecipazione dei rappresentanti maltesi ai comitati. Con tale dichiarazione si invita Malta ad inviare osservatori alle riunioni dei Comitati istituiti o previsti dalla legislazione comunitaria compresa negli allegati. Tale dichiarazione è conforme ai principi stabiliti nella comunicazione della Commissione "Partecipazione dei paesi candidati ai programmi, agenzie e comitati comunitari"[4].

I.1.3 Relazioni con i paesi membri dell'EFTA e dello SEE

Conformemente alle procedure generali di informazione e consultazione previste dall'Accordo sullo Spazio economico europeo e dal protocollo 12 di tale Accordo, la Commissione ha tenuto regolarmente informati i paesi membri dell'EFTA e dello SEE sugli sviluppi dei negoziati e li ha informati del loro risultato finale. I paesi membri dell'EFTA e dello SEE hanno avviato i negoziati per concludere un accordo parallelo di reciproco riconoscimento con Malta.

I.2 VALUTAZIONE GLOBALE

La Commissione ritiene che l'ACAA proposto crei, in materia di vantaggi, un equilibrio accettabile per tutte le Parti nel quadro della preparazione all'adesione. In tutti i settori la Comunità si è assicurata un effettivo accesso al mercato, sotto forma di accesso a tutte le procedure obbligatorie dell'altra Parte. L'ACAA conferma che Malta ha trasposto la legislazione comunitaria in taluni settori prima dell'adesione. Con l'ACAA si conseguono benefici a livello sia politico che commerciale.

L'accordo permetterà agli esportatori comunitari, se lo vorranno, di collaudare e certificare i loro prodotti in base ai medesimi requisiti (allineati) prima dell'esportazione e di accedere quindi a tale mercato senza altri requisiti di valutazione della conformità. Le procedure di certificazione dovranno essere effettuate una sola volta per entrambi i mercati, in base ai medesimi requisiti e standard allineati. Il riconoscimento della certificazione permetterà di economizzare e favorirà le esportazioni. Le federazioni industriali europee sono state consultate e hanno sostenuto l'accordo senza riserve.

I gruppi industriali, pur sostenendo l'accordo, non sono stati sempre in grado di quantificare i costi o il tempo richiesti per la valutazione della conformità dei loro prodotti industriali a Malta. Non è quindi sempre possibile determinare con esattezza il risparmio di tempo, i minori costi e le maggiori opportunità di mercato generati dall'accordo. Ciò potrà essere fatto solo dopo che l'accordo sarà entrato in vigore da qualche tempo. Tuttavia, in base a una stima

---

[4] Punto 4.2.b. del documento COM (99) 710 def. del 20.12.1999.

approssimativa, si calcola[5] che l'accordo fornirà l'opportunità di risparmi per circa 5,25 milioni di euro l'anno per l'industria esportatrice europea e per circa 2,25 milioni di euro l'anno per le imprese maltesi che esportano verso la CE. Una parte di questi risparmi sarà trasferita agli importatori e ai consumatori europei.

Si allegano, per informazione, i dati concernenti gli scambi commerciali tra la CE e Malta. Nel 2001, la bilancia commerciale globale nei settori coperti dal presente accordo ha registrato un saldo positivo a favore della Comunità per circa 225 milioni di euro. Tuttavia, Malta detiene un saldo positivo nel settore dei giocattoli. Si prevede un ulteriore aumento degli scambi dopo l'entrata in vigore dell'ACAA.

Di fatto, la maggior parte dei benefici, quali il minor tempo necessario per l'accesso ai mercati, la maggiore prevedibilità, il minore protezionismo e l'armonizzazione dei sistemi, non può essere quantificata chiaramente. Si può comunque confermare che tutti gli accordi prevedono possibilità reciproche di accesso ai mercati in termini di valutazione della conformità.

Tali vantaggi sono di gran lunga superiori alle risorse che la Comunità dovrà impegnare nelle attività di gestione dell'accordo, stimate pari a 0,8 persone/anno più spese di viaggio e d'altro genere relative alle riunioni e alle altre attività come la pubblicazione di guide.

In termini di benefici per Malta, l'ACAA faciliterà l'accesso al mercato comunitario e rafforzerà ulteriormente la credibilità politica di tale paese grazie all'allineamento della legislazione. Malta guarda all'ACAA come a un mezzo per sviluppare relazioni industriali più strette con l'UE e per integrare pienamente taluni settori nel mercato unico prima della sua adesione.

II. PROGETTI DI DECISIONE DEL CONSIGLIO

Si allega una proposta concernente due decisioni del Consiglio. Entrambe sono simili alle proposte della Commissione in merito a precedenti decisioni del Consiglio relative alla firma a nome della Comunità ed alla conclusione di PECA con l'Ungheria e la Repubblica ceca[6] e con la Lettonia e la Lituania[7], ad eccezione del fatto che il presente accordo è un accordo a sé stante invece di essere un protocollo dell'accordo europeo, che, nel caso di Malta, non è stato negoziato.

La prima decisione riguarda la firma dell'accordo. L'adozione di tale accordo richiede la firma da parte di Malta. Si propone quindi che il presidente del Consiglio sia autorizzato a designare la persona incaricata di firmare a nome della Comunità l'accordo, soggetto a conclusione in un secondo tempo, sulla base degli articoli 133 e 300 del Trattato.

La proposta relativa alla seconda decisione concerne l'adozione dell'ACAA. In tale contesto, il Consiglio deve stabilire le procedure comunitarie appropriate per l'applicazione e la gestione

---

5 In base al presupposto che i costi di certificazione e altri costi connessi corrispondono in media all'1,5% dell'importo degli scambi.

6 Per la Repubblica ceca, decisione del Consiglio 2001/365/CE del 4 aprile 2001 (GU L 135 del 17.05.2001, pag. 1); per l'Ungheria, decisione del Consiglio 2001/366/CE del 4 aprile 2001 (GU L 135 del 17.05.2001, pag. 35).

7 Decisione 2002/608/CE del Consiglio, del 25 giugno 2002, relativa alla conclusione di un PECA con la Repubblica di Lettonia (GU L 202 del 31.07.2002, pag. 1); decisione 2002/609/CE del Consiglio, del 25 giugno 2002, relativa alla conclusione di un PECA con la Repubblica di Lituania (GU L 202 del 31.07.2002, pag. 19).

dell'accordo, in linea con le precedenti decisioni del Consiglio relative alla conclusione di PECA e accordi di reciproco riconoscimento.

In particolare, il Consiglio dovrebbe conferire alla Commissione, sentito il comitato speciale nominato dal Consiglio, i poteri necessari per la gestione e l'attuazione dell'accordo. Inoltre, il Consiglio, agendo di concerto con il comitato speciale, dovrebbe delegare alla Commissione i poteri necessari per determinare, in taluni casi, la posizione della Comunità nei confronti di questo accordo in seno al Comitato misto previsto dall'accordo. Nella delega di poteri alla Commissione è compresa la facoltà di aggiungere nuovi allegati, poiché, come indicato nel preambolo, l'adesione all'Unione europea, alla quale Malta è candidata, implica l'effettiva attuazione di tutto l'acquis comunitario.

Di conseguenza, la Commissione propone che il Consiglio adotti le decisioni allegate relative alla firma e alla conclusione dell'ACAA.

Scambi UE- Malta - Allegato al memorandum esplicativo al Consiglio. (1000€)

	1999				2000				2001			
	IMPORT	***EXPORT***	***Saldo***	***Totale scambi***	***IMPORT***	***EXPORT***	***Saldo***	***Totale scambi***	***IMPORT***	***EXPORT***	***Saldo***	***Totale scambi***
Settore elettrico	*52.518*	*92.476*	*39.958*	*144.994*	*63.906*	*122.185*	*58.279*	*186.091*	*63.360*	*150.624*	*87.263*	*213.984*
Macchine	*25.247*	*156.866*	*131.618*	*182.113*	*34.116*	*195.194*	*161.078*	*229.310*	*45.423*	*197.669*	*152.246*	*243.092*
Ascensori	*0*	*2.101*	*2.101*	*2.101*	*26*	*2.852*	*2.827*	*2.878*	*0*	*2.559*	*2.559*	*2.559*
Giocattoli	*40.166*	*7.835*	*-32.331*	*48.001*	*51.020*	*8.100*	*-42.920*	*59.120*	*42.012*	*8.840*	*-33.172*	*50.852*
Apparecchiature radio-tele-comunicazioni	*205*	*10.369*	*10.163*	*10.574*	*827*	*15.323*	*14.496*	*16.150*	*1.208*	*19.182*	*17.975*	*20.390*
Totale settori	**118.136**	**269.647**	**151.509**	**387.783**	**149.895**	**343.654**	**193.760**	**493.549**	**152.003**	**378.874**	**226.871**	**530.877**
Fonte: Comext/Eurostat. . Dati estratti il 29/11/02 ed elaborati dalla DG Trade-F2												

2003/0065 (ACC)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla firma, a nome della Comunità, di un accordo tra le Comunità europee, da una parte, e Malta, dall'altra, sulla valutazione della conformità e sull'accettazione dei prodotti industriali

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133 in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase,

vista la proposta della Commissione[8],

considerando quanto segue:

(1) L'accordo sulla valutazione della conformità e l'accettazione dei prodotti industriali tra la Comunità europea e Malta è stato negoziato dalla Commissione a nome della Comunità.

(2) Fatta salva la sua eventuale conclusione in una data successiva, è opportuno firmare il protocollo dell'accordo europeo sulla valutazione della conformità e l'accettazione dei prodotti industriali, siglato a Bruxelles il 30 aprile 2002,

DECIDE:

Articolo unico

Fatta salva l'eventuale conclusione in una data successiva, il Presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona abilitata a firmare, a nome della Comunità, l'accordo con Malta sulla valutazione della conformità e l'accettazione dei prodotti industriali.

Fatto a Bruxelles, […]

Per il Consiglio
Il Presidente

[8] GU C [...]del [...], pag. [...].

2003/0066 (ACC)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla conclusione di un accordo tra le Comunità europee, da una parte, e Malta, dall'altra, sulla valutazione della conformità e sull'accettazione dei prodotti industriali - ACAA -

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133 in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase, paragrafo 3, primo comma, prima frase, e paragrafo 4,

vista la proposta della Commissione[9],

considerando quanto segue:

(3) (1) Il progetto di accordo sulla valutazione della conformità e l'accettazione dei prodotti industriali tra la Comunità europea e Malta è stato firmato a Bruxelles il [... 2003] a nome della Comunità e dovrebbe essere approvato.

(4) (2) Dovrebbero essere istituite adeguate procedure interne per assicurare la corretta applicazione dell'accordo.

(5) (3) Occorre attribuire alla Commissione la facoltà di apportare determinate modifiche tecniche a detto accordo e di adottare talune decisioni per la sua attuazione,

DECIDE:

Articolo 1

Sono approvati a nome della Comunità europea l'accordo tra la Comunità europea e Malta sulla valutazione della conformità e l'accettazione dei prodotti industriali (in appresso "l'accordo") nonché la dichiarazione allegata al suo atto finale.

Il testo dell'accordo e della dichiarazione allegata al suo atto finale è allegato alla presente decisione.

---

9 GU C [...] del [...], pag. [...].

Articolo 2

Il Presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona abilitata a trasmettere, a nome della Comunità, la nota diplomatica di cui all'articolo 17 dell'accordo.

Articolo 3

1. La Commissione, previa consultazione del comitato speciale designato dal Consiglio:

   (a) procede alle notifiche, conferme, sospensioni e revoche di organismi e alla nomina di uno o più gruppi misti di esperti, conformemente agli articoli 10, 11 e 14, paragrafo 3, lettera c), dell'accordo;

   (b) effettua consultazioni, scambi d'informazioni, richieste di verifiche e di partecipazione a verifiche, conformemente agli articoli 3, 12 e 14, lettere d) e e) e alle sezioni III e IV degli allegati all'accordo relativi a sicurezza elettrica, compatibilità elettromagnetica, macchine, ascensori, dispositivi di protezione individuale, apparecchi e sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva, sicurezza dei giocattoli e apparecchiature radio e apparecchiature terminali di telecomunicazione;

   (c) se necessario, risponde a richieste conformemente all'articolo 11 e alle sezioni III e IV degli allegati all'accordo relativi a sicurezza elettrica, compatibilità elettromagnetica, macchine, ascensori, dispositivi di protezione individuale, apparecchi e sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva, sicurezza dei giocattoli e apparecchiature radio e apparecchiature terminali di telecomunicazione.

2. La Commissione determina, previa consultazione del comitato speciale di cui al paragrafo 1 del presente articolo, la posizione che la Comunità adotterà in sede di Comitato misto per quanto riguarda:

   (a) modifiche degli allegati, ai sensi dell'articolo 14, lettera a), dell'accordo;

   (b) l'aggiunta di nuovi allegati ai sensi dell'articolo 14, lettera b), dell'accordo;

   (c) tutte le decisioni relative a dissensi sui risultati delle verifiche e alla sospensione, parziale o totale, di qualsiasi organismo notificato, ai sensi dell'articolo 11, secondo e terzo comma, dell'accordo;

(d) eventuali misure adottate in applicazione delle clausole di salvaguardia di cui alla sezione IV degli allegati all'accordo relativi a sicurezza elettrica, compatibilità elettromagnetica, macchine, ascensori, dispositivi di protezione individuale, apparecchi e sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva, sicurezza dei giocattoli e apparecchiature radio e apparecchiature terminali di telecomunicazione;

(e) eventuali misure relative alla verifica, alla sospensione o al ritiro di prodotti industriali oggetto di accettazione reciproca, ai sensi dell'articolo 4 dell'accordo;

Fatto a Bruxelles, […]

Per il Consiglio
Il Presidente

Accordo tra la Comunità europea e Malta sulla valutazione della conformità e l'accettazione dei prodotti industriali
- ACAA -

La Comunità europea e Malta, in appresso denominate "le Parti",

considerando che Malta ha presentato domanda di adesione all'Unione europea e che l'adesione comporta l'effettiva attuazione dell'acquis comunitario,

riconoscendo che l'adozione ed attuazione graduali del diritto comunitario da parte di Malta consente di estendere taluni benefici del mercato interno e di garantirne l'effettivo funzionamento in alcuni settori prima dell'adesione,

considerando che, nei settori contemplati dal presente protocollo, il diritto nazionale maltese recepisce già in larga misura il diritto comunitario,

considerando il loro comune impegno nei riguardi dei principi della libera circolazione delle merci e della promozione della qualità dei prodotti, al fine di garantire la salute e la sicurezza dei loro cittadini e la tutela dell'ambiente, in particolare attraverso l'assistenza tecnica e altre forme di cooperazione reciproca,

considerando l'accordo del 5 dicembre 1970 che istituisce un'associazione tra la Comunità economica europea e Malta[10]

desiderando concludere un accordo sulla valutazione della conformità e l'accettazione dei prodotti industriali (in appresso "l'accordo") che stabilisca l'applicazione dell'accettazione reciproca dei prodotti industriali che soddisfano i requisiti per poter essere collocati legalmente sul mercato dell'una o dell'altra Parte, nonché l'applicazione del riconoscimento reciproco dei risultati della valutazione della conformità dei prodotti industriali soggetti al diritto comunitario o nazionale,

considerando che le strette relazioni tra la Comunità europea e l'Islanda, il Liechtenstein e la Norvegia attraverso l'accordo sullo Spazio Economico Europeo rendono opportuna la conclusione di un parallelo accordo europeo sulla valutazione della conformità tra tali paesi e Malta equivalente al presente accordo,

tenendo presente il loro statuto di Parti contraenti dell'Accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio e consapevoli in particolare dei loro obblighi derivanti dall'Accordo sugli ostacoli tecnici agli scambi dell'Organizzazione mondiale del commercio,

---

[10] GU L 61 del 14.03.1971, pag. 2.

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Obiettivi

L'obiettivo del presente accordo è facilitare l'azione di eliminazione degli ostacoli tecnici agli scambi condotta dalle parti relativamente ai prodotti industriali. Gli strumenti per conseguire tale obiettivo sono l'adozione e l'attuazione graduali da parte di Malta del diritto nazionale che equivale al diritto comunitario.

Il presente accordo dispone:

1) l'accettazione reciproca dei prodotti industriali, elencati negli allegati sulla "reciproca accettazione dei prodotti industriali", che soddisfano i requisiti per poter essere collocati legalmente sul mercato dell'una o dell'altra Parte;

2) il riconoscimento reciproco dei risultati della valutazione della conformità dei prodotti industriali soggetti al diritto comunitario o al diritto nazionale maltese equivalente, elencati negli allegati sul "reciproco riconoscimento dei risultati della valutazione della conformità".

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente accordo,

i "prodotti industriali" sono i prodotti elencati nei capitoli da 25 a 97 della nomenclatura combinata.

Per "diritto comunitario" si intendono tutti gli atti giuridici e le prassi di attuazione della Comunità europea applicabili ad una particolare situazione, rischio o categoria di prodotti industriali, secondo l'interpretazione della Corte di giustizia delle Comunità europee.

Per "diritto nazionale" si intendono tutti gli atti giuridici e le prassi di attuazione mediante i quali Malta recepisce il diritto comunitario applicabile ad una particolare situazione, rischio o categoria di prodotti industriali.

I termini utilizzati nel presente accordo sono interpretati secondo le definizioni contenute nel diritto comunitario e nel diritto nazionale maltese.

Articolo 3

Ravvicinamento della legislazione

Ai fini del presente protocollo, Malta si impegna ad adottare misure adeguate, in consultazione con la Commissione europea, per mantenere o completare il recepimento del diritto comunitario, con particolare riguardo ai settori di normazione, metrologia, accreditamento, valutazione della conformità, sorveglianza del mercato, sicurezza generale dei prodotti e responsabilità del produttore.

Articolo 4

Reciproca accettazione dei prodotti industriali

Le Parti decidono che, ai fini dell'accettazione reciproca, i prodotti industriali elencati negli allegati sulla "reciproca accettazione dei prodotti industriali" che soddisfano i requisiti per poter essere collocati legalmente sul mercato di una delle Parti, possono essere collocati sul mercato dell'altra Parte senza essere soggetti ad ulteriori restrizioni.

Articolo 5

Reciproco riconoscimento dei risultati delle procedure di valutazione della conformità

Le Parti decidono di riconoscere i risultati delle procedure di valutazione della conformità condotte a norma del diritto comunitario o nazionale elencate negli allegati sul "reciproco riconoscimento dei risultati della valutazione della conformità". Le Parti non devono chiedere la ripetizione delle procedure né imporre requisiti supplementari ai fini dell'accettazione di detta conformità.

Articolo 6

Clausola di salvaguardia

Qualora una Parte ritenga che un prodotto industriale collocato sul suo territorio in virtù del presente accordo e utilizzato conformemente all'uso previsto possa compromettere la sicurezza e la salute degli utilizzatori o di altre persone, o per qualsiasi altra legittima considerazione tutelata dalla legislazione illustrata negli allegati, può adottare le misure idonee a ritirare tale prodotto dal mercato, proibirne l'immissione, l'immissione in servizio o l'impiego, o limitarne la libera circolazione. Gli allegati definiscono la procedura da applicarsi in tali circostanze.

Articolo 7

Estensione del campo di applicazione

A mano a mano che Malta adotta ed attua ulteriormente il diritto nazionale recependo il diritto comunitario, le Parti possono modificare gli allegati o concluderne di nuovi, conformemente alle procedure stabilite dall'articolo 14.

Articolo 8

Origine

Le disposizioni del presente accordo si applicano ai prodotti industriali a prescindere dalla loro origine.

Articolo 9

Obblighi delle Parti relativi alle rispettive autorità e organismi

Le Parti vigilano sulla continua ed efficace attuazione ed applicazione del diritto comunitario e nazionale da parte delle autorità responsabili nelle rispettive giurisdizioni. Si accertano inoltre che le suddette autorità dispongano della facoltà e della competenza necessarie, ove opportuno, per notificare, sospendere, riammettere o revocare la notifica degli organismi di valutazione della conformità, per garantire la conformità dei prodotti industriali al diritto comunitario o nazionale o per imporne il ritiro dal mercato.

Le Parti si accertano che gli organismi, notificati nell'ambito delle rispettive giurisdizioni per la valutazione della conformità in relazione ai requisiti del diritto comunitario o nazionale definiti negli allegati, soddisfino costantemente le condizioni stabilite dal diritto comunitario o nazionale. Adottano inoltre tutte le misure adeguate a garantire che tali organismi mantengano le competenze necessarie per svolgere i compiti per i quali sono stati notificati.

Articolo 10

Organismi notificati

Prima dell'entrata in vigore dell'accordo, Malta e la Comunità europea concorderanno l'elenco degli organismi notificati ai fini dell'accordo.

Dopo l'entrata in vigore dell'accordo, per la notifica degli organismi incaricati della valutazione della conformità in relazione ai requisiti del diritto comunitario o nazionale definiti negli allegati si applica la seguente procedura:

a) una Parte trasmette la propria notifica per iscritto all'altra Parte;

b) a decorrere dalla data di ricezione di una conferma scritta dell'altra Parte, l'organismo viene considerato notificato e competente per la valutazione della conformità in relazione ai requisiti definiti negli allegati.

Se una Parte decide di revocare un organismo notificato soggetto alla sua giurisdizione, ne informa per iscritto l'altra Parte. L'organismo cessa di valutare la conformità in relazione ai requisiti definiti negli allegati al più tardi a decorrere dalla data della sua revoca. Tuttavia, le valutazioni di conformità effettuate prima di tale data rimangono valide, salvo decisione contraria del Comitato misto istituito ai sensi dell'articolo 14 del presente accordo (in appresso "il Comitato misto").

Articolo 11

Verifica degli organismi notificati

Ciascuna Parte può chiedere all'altra Parte di sottoporre a verifica la competenza tecnica e la corrispondenza ai requisiti di un organismo notificato soggetto alla giurisdizione di quest'ultima. La domanda è giustificata allo scopo di consentire alla Parte responsabile della notifica di effettuare la verifica richiesta e riferirne tempestivamente all'altra Parte. Le Parti possono inoltre sottoporre congiuntamente a verifica l'organismo in questione, con la partecipazione delle autorità competenti. A tale scopo, le Parti assicurano la piena cooperazione degli organismi soggetti alle rispettive giurisdizioni. Adottano inoltre tutti i provvedimenti necessari e fanno ricorso a tutti gli strumenti a loro disposizione per risolvere gli eventuali problemi accertati.

Qualora i problemi non possano essere risolti in modo soddisfacente per entrambe le Parti, esse possono rendere noto il loro dissenso al presidente del Comitato misto e fornirne i motivi. Il Comitato misto può decidere sulle misure adeguate in merito.

Salvo decisione contraria del Comitato misto e fino a tale momento, la notifica dell'organismo interessato e il riconoscimento della sua competenza nel valutare la conformità in relazione ai requisiti del diritto comunitario o nazionale definiti negli allegati sono sospesi, parzialmente o interamente, a decorrere dalla data in cui le Parti hanno notificato il loro dissenso al presidente del Comitato misto.

Articolo 12

Scambi di informazioni e cooperazione

Al fine di garantire un'applicazione e un'interpretazione corrette e uniformi del presente accordo, le Parti, le loro autorità e i loro organismi notificati devono:

a) scambiarsi qualsiasi informazione pertinente relativa all'applicazione del diritto e della prassi, con particolare riguardo alla procedura volta a garantire la conformità degli organismi notificati ai requisiti necessari;

b) partecipare, se del caso, ai pertinenti meccanismi di informazione e di coordinamento nonché alle altre attività collegate delle Parti;

c) promuovere la collaborazione dei rispettivi organismi al fine di stabilire accordi di reciproco riconoscimento a titolo volontario.

Articolo 13

Trattamento riservato

I rappresentanti, gli esperti e gli altri agenti delle Parti sono tenuti, anche dopo la cessazione delle loro funzioni, a non divulgare le informazioni ottenute nell'ambito del presente accordo coperte dal segreto professionale. Dette informazioni non possono essere utilizzate a fini diversi da quelli previsti dal presente accordo.

Articolo 14

Gestione dell'accordo

1. Verrà istituito un Comitato misto composto di rappresentanti delle due Parti. Tale Comitato misto è responsabile del corretto funzionamento del presente accordo.

2. Il Comitato misto adotta le decisioni e le raccomandazioni per consenso. Esso si riunisce su richiesta di una delle due parti, è presieduto da entrambe le parti e decide il proprio regolamento interno.

3. Il Comitato misto può esaminare qualsiasi aspetto relativo al funzionamento del presente accordo. In particolare, esso ha la facoltà di adottare decisioni relative a:

a) le modifiche agli allegati;

b) l'aggiunta di nuovi allegati;

c) la nomina di uno o più gruppi misti di esperti incaricati di verificare la competenza tecnica di un organismo notificato e la sua conformità ai requisiti necessari;

d) lo scambio di informazioni sulle modifiche sia proposte che effettive del diritto comunitario e nazionale di cui agli allegati;

e) la valutazione di nuove procedure di valutazione della conformità, o di procedure aggiuntive, che abbiano un'incidenza su uno dei settori contemplati dagli allegati;

f) la risoluzione di tutte le questioni relative all'applicazione del presente accordo.

Articolo 15

Cooperazione e assistenza tecnica

La Comunità europea può fornire, se necessario, cooperazione e assistenza tecnica a Malta per contribuire ad un'efficace attuazione ed applicazione del presente accordo.

Articolo 16

Accordi con altri paesi

Gli accordi sulla valutazione della conformità conclusi da ciascuna delle Parti con un paese terzo rispetto al presente accordo non possono comportare l'obbligo per l'altra Parte di accettare i risultati delle procedure di valutazione della conformità effettuate nel paese terzo in questione, a meno che non si pervenga in proposito a un esplicito accordo tra le Parti in seno al Comitato misto.

Articolo 17

Entrata in vigore, modifica e durata

1. Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data in cui le parti si sono scambiate le note diplomatiche con le quali confermano di aver espletato le rispettive procedure per la sua entrata in vigore.

2. Il presente accordo può essere modificato previo accordo scritto tra le Parti. Le modifiche e le aggiunte relative agli allegati settoriali vengono effettuate dal Comitato misto.

3. Ciascuna delle parti può denunciare il presente accordo dando all'altra parte un preavviso scritto di sei mesi.

4. Se Malta non diventa membro dell'Unione europea entro il 1° maggio 2004, le Parti si riuniscono entro sei mesi per riesaminare l'accordo alla luce della nuova situazione.

Articolo 18

Disposizioni finali

Il presente accordo è redatto in duplice esemplare originale in lingua danese, finnica, francese, greca, inglese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, svedese, tedesca e maltese, tutti i testi facenti ugualmente fede.

Fatto a […] il […].

ALLEGATI SULLA RECIPROCA ACCETTAZIONE

DEI PRODOTTI INDUSTRIALI

(da iscriversi a verbale)

ALLEGATI SUL RECIPROCO RICONOSCIMENTO

DEI RISULTATI DELLA VALUTAZIONE DELLA CONFORMITÀ

Indice

1. Sicurezza Elettrica

2. Compatibilità elettromagnetica (CEM)

3. Macchine

4. Ascensori

5. Dispositivi di Protezione Individuale (DPI)

6. Apparecchi e sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva (ATEX)

7. Sicurezza dei giocattoli

8. Apparecchiature radio e apparecchiature terminali di telecomunicazione

Allegato sul Reciproco Riconoscimento dei risultati della Valutazione della Conformità

SICUREZZA ELETTRICA

Sezione I

DIRITTO COMUNITARIO E NAZIONALE

Diritto comunitario:	Direttiva 73/23/CEE del Consiglio del 19 febbraio 1973 sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al materiale elettrico destinato ad essere adoperato entro taluni limiti di tensione (GU L 77 del 26.3.1973, pag. 29), modificata da ultimo dalla direttiva 93/68/CEE del 22 luglio 1993 (GU L 220 del 30.8.1993, pag.1).
Diritto nazionale:	L.N. 23 del 1999: materiale elettrico a basso voltaggio

Sezione II

AUTORITÀ DI NOTIFICA

Comunità europea

- Belgio:	Ministère des Affaires Economiques/Ministerie van Economische Zaken.
- Danimarca:	Økonomi- og Erhvervsministeriet, Elektricitetsrådet
- Francia:	Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie. Direction Générale de l'Industrie, des Technologies de l'Information et des Postes (DiGITIP) - SQUALPI.
- Germania:	Bundesministerium für Arbeit und Sozialordnung.
- Grecia:	Υπουργείο Ανάπτυξης. Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας (Ministry of Development. General Secretariat of Industry).
- Spagna:	Ministerio de Ciencia y Tecnología.
- Irlanda:	Department of Enterprise, Trade and Employment
- Italia:	Ministero delle Attività Produttive
- Lussemburgo:	Ministère de l'Economie- Service de l'Energie de l'Etat.
	Ministère du Travail (Inspection du Travail et des Mines).
- Paesi Bassi:	Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (beni di consumo).
	Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (altri).
- Austria:	Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit.

- Portogallo:	Sotto l'autorità del governo portoghese:
	Instituto Português da Qualidade.
- Finlandia:	Kauppa- ja teollisuusministeriö / Handels- och industriministeriet.
- Svezia:	Sotto l'autorità del governo svedese:
	Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll (SWEDAC).
- Regno Unito:	Department of Trade and Industry
- *Malta:*	Ministry or Economic Services

Sezione III

ORGANISMI NOTIFICATI

Comunità europea

Organismi che sono stati notificati dagli Stati membri della Comunità in conformità del diritto comunitario di cui alla sezione I e che sono stati notificati a Malta ai sensi dell'articolo 10 del presente accordo.

Malta

Organismi che sono stati autorizzati da Malta in conformità del diritto nazionale maltese di cui alla sezione I e che sono stati notificati alla Comunità europea ai sensi dell'articolo 10 del presente accordo.

Sezione IV

ACCORDI SPECIFICI

Clausole di salvaguardia

A. Clausola di salvaguardia relativa ai prodotti industriali

1. Se una Parte ha adottato una misura volta ad impedire il libero accesso al suo mercato ai prodotti industriali muniti della marcatura CE contemplati dal presente allegato, provvede ad informarne immediatamente l'altra Parte, indicando i motivi della decisione e il metodo di valutazione della non conformità di detti prodotti ai requisiti.

2. Le Parti, dopo aver esaminato la questione e gli elementi di prova presentati, si comunicano reciprocamente i risultati delle loro indagini.

3. In caso di accordo, le Parti adottano misure idonee a garantire che tali prodotti non siano collocati sul mercato.

4. In caso di disaccordo sui risultati dell'indagine, la questione viene sottoposta al Comitato misto, il quale può decidere di far effettuare una valutazione.

5. Se il Comitato misto ritiene che la misura sia:

(a) ingiustificata, l'autorità nazionale della Parte che ha adottato tale misura provvede a revocarla;

(b) giustificata, le Parti adottano misure idonee a garantire che tali prodotti non siano collocati sul mercato.

B. Clausola di salvaguardia relativa alle norme armonizzate

1. Se Malta ritiene che una norma armonizzata cui si fa riferimento nella legislazione indicata nel presente allegato non soddisfa i requisiti essenziali previsti da tale legislazione, ne informa il Comitato misto precisandone i motivi.

2. Il Comitato misto esamina la questione e può chiedere alla Comunità europea di procedere in conformità della procedura prevista dalla legislazione comunitaria indicata nel presente allegato.

3. La Comunità europea tiene informati il Comitato misto e l'altra Parte sugli sviluppi del procedimento.

4. I risultati del procedimento sono notificati all'altra Parte.

ALLEGATO SUL RECIPROCO RICONOSCIMENTO DEI RISULTATI DELLA VALUTAZIONE DELLA CONFORMITÀ

COMPATIBILITÀ ELETTROMAGNETICA

Sezione I

DIRITTO COMUNITARIO E NAZIONALE

Diritto comunitario:	Direttiva 89/336/CEE del Consiglio del 3 maggio 1989 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica (GU L 139 del 23.5.1989, pag. 19), modificata da ultimo dalla direttiva 93/68/CEE del Consiglio del 22 luglio 1993 (GU L 220 del 30.8.1993, pag.1).
Diritto nazionale:	L.N. 24 del 1999: compatibilità elettromagnetica

Sezione II

AUTORITÀ DI NOTIFICA

Comunità europea:

- Belgio:	Ministère des Affaires Economiques/Ministerie van Economische Zaken.
- Danimarca:	Telestyrelsen.
- Francia:	Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie. Direction Générale de l'Industrie, des Technologies de l'Information et des Postes (DiGITIP) - SQUALPI.
- Germania:	Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie.
- Grecia:	Υπουργείο Ανάπτυξης. Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας (Ministry of Development. General Secretariat of Industry).
- Spagna:	Ministerio de Ciencia y Tecnología.
- Irlanda:	Department of Enterprise, Trade and Employment
- Italia:	Ministero delle Attività Produttive
- Lussemburgo:	Ministère de l'Economie- Service de l'Energie de l'Etat.
- Paesi Bassi:	Ministerie van Verkeer en Waterstaat
- Austria:	Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit.
- Portogallo:	Sotto l'autorità del governo portoghese: Instituto Português da Qualidade. ICP – Autoridade Nacional de Comunicações (ANACOM)

- Finlandia:	Kauppa- ja teollisuusministeriö / Handels- och industriministeriet.
	Per la compatibilità elettromagnetica delle apparecchiature radio e di telecomunicazione: Liikenne- javiestintäministeriö / Kommunikationsministeriet.
- Svezia:	Sotto l'autorità del governo svedese:
	Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll (SWEDAC).
- Regno Unito:	Department of Trade and Industry
- *Malta:*	Ministry for Economic Services

Sezione III

ORGANISMI NOTIFICATI E COMPETENTI

Comunità europea

Organismi che sono stati notificati dagli Stati membri della Comunità in conformità del diritto comunitario di cui alla sezione I e che sono stati notificati a Malta ai sensi dell'articolo 10 del presente accordo.

Malta

Organismi che sono stati autorizzati da Malta in conformità del diritto nazionale maltese di cui alla sezione I e che sono stati notificati alla Comunità europea ai sensi dell'articolo 10 del presente accordo.

Sezione IV

ACCORDI SPECIFICI

Clausole di salvaguardia

A. Clausola di salvaguardia relativa ai prodotti industriali

1. Se una Parte ha adottato una misura volta ad impedire il libero accesso al suo mercato ai prodotti industriali muniti della marcatura CE contemplati dal presente allegato, provvede ad informarne immediatamente l'altra Parte, indicando i motivi della decisione e il metodo di valutazione della non conformità di detti prodotti ai requisiti.

2. Le Parti, dopo aver esaminato la questione e gli elementi di prova presentati, si comunicano reciprocamente i risultati delle loro indagini.

3. In caso di accordosui risultati di tali inchieste, le Parti adottano misure idonee a garantire che tali prodotti non siano collocati sul mercato.

4. In caso di disaccordo, la questione viene sottoposta al Comitato misto, il quale può decidere di far effettuare una valutazione.

5. Se il Comitato misto ritiene che la misura sia:

(a) ingiustificata, l'autorità nazionale della Parte che ha adottato tale misura provvede a revocarla;

(b) giustificata, le Parti adottano misure idonee a garantire che tali prodotti non siano collocati sul mercato.

B. Clausola di salvaguardia relativa alle norme armonizzate

1. Se Malta ritiene che una norma armonizzata cui si fa riferimento nella legislazione indicata nel presente allegato non soddisfa i requisiti essenziali previsti da tale legislazione, ne informa il Comitato misto precisandone i motivi.

2. Il Comitato misto esamina la questione e può chiedere alla Comunità europea di procedere in conformità della procedura prevista dalla legislazione comunitaria indicata nel presente allegato.

3. La Comunità europea tiene informati il Comitato misto e l'altra Parte sugli sviluppi del procedimento.

4. I risultati del procedimento sono notificati all'altra Parte.

ALLEGATO SUL RECIPROCO RICONOSCIMENTO DEI RISULTATI DELLA VALUTAZIONE DELLA CONFORMITÀ

MACCHINE

Sezione I

DIRITTO COMUNITARIO E NAZIONALE

Diritto comunitario:	Direttiva 98/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 giugno 1998 concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle macchine (GU L 207 del 23.7.1998, pag.1), modificata da ultimo dalla direttiva 98/79/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 ottobre 1998 (GU L 331 del 7.12.1998, pag.1).
Diritto nazionale:	L.N. 250 del 2001: macchine

Sezione II

AUTORITÀ DI NOTIFICA

Comunità europea:

- Belgio:	Ministère de l'Emploi et du Travail / Ministerie voor Arbeid en Tewerkstelling
- Danimarca:	Arbejdsministeriet, Arbejdstilsynet.
- Francia:	Ministère de l'Emploi et de la Solidarité, Direction des relations du travail, Bureau CT 5.
- Germania:	Bundesministerium für Arbeit und Sozialordnung.
- Grecia:	Ministry of Development. General Secretariat of Industry.
- Spagna:	Ministerio de Ciencia y Tecnología.
- Irlanda:	Department of Enterprise, Trade and Employment.
- Italia:	Ministero delle Attività Produttive
- Lussemburgo:	Ministère du Travail (Inspection du travail et des Mines).
- Paesi Bassi:	Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
- Austria:	Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit
- Portogallo:	Sotto l'autorità del governo portoghese: Instituto Português da Qualidade.
- Finlandia:	Sosiaali- ja terveysministeriö/Social- och hälsovårdsministeriet.
- Svezia:	Under the authority of the Government of Sweden: Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll (SWEDAC).

- Regno Unito Department of Trade and Industry.

- *Malta:* Ministry for Economic Services

Sezione III

ORGANISMI NOTIFICATI

Comunità europea

Organismi che sono stati notificati dagli Stati membri della Comunità in conformità del diritto comunitario di cui alla sezione I e che sono stati notificati a Malta ai sensi dell'articolo 10 del presente accordo.

Malta

Organismi che sono stati designati da Malta in conformità del diritto nazionale maltese di cui alla sezione I e che sono stati notificati alla Comunità europea ai sensi dell'articolo 10 del presente accordo.

Sezione IV

ACCORDI SPECIFICI

Clausole di salvaguardia

A. Clausola di salvaguardia relativa ai prodotti industriali

1. Se una Parte ha adottato una misura volta ad impedire il libero accesso al suo mercato ai prodotti industriali muniti della marcatura CE contemplati dal presente allegato, provvede ad informarne immediatamente l'altra Parte, indicando i motivi della decisione e il metodo di valutazione della non conformità di detti prodotti ai requisiti.

2. Le Parti, dopo aver esaminato la questione e gli elementi di prova presentati, si comunicano reciprocamente i risultati delle loro indagini.

3. In caso di accordo sui risultati di tali inchieste, le Parti adottano misure idonee a garantire che tali prodotti non siano collocati sul mercato.

4. In caso di disaccordo, la questione viene sottoposta al Comitato misto, il quale può decidere di far effettuare una valutazione.

5. Se il Comitato misto ritiene che la misura sia:

(a) ingiustificata, l'autorità nazionale della Parte che ha adottato tale misura provvede a revocarla;

(b) giustificata, le Parti adottano misure idonee a garantire che tali prodotti non siano collocati sul mercato.

B. Clausola di salvaguardia relativa alle norme armonizzate

1. Se Malta ritiene che una norma armonizzata cui si fa riferimento nella legislazione indicata nel presente allegato non soddisfa i requisiti essenziali previsti da tale legislazione, ne informa il Comitato misto precisandone i motivi.

2. Il Comitato misto esamina la questione e può chiedere alla Comunità europea di procedere in conformità della procedura prevista dalla legislazione comunitaria indicata nel presente allegato.

3. La Comunità europea tiene informati il Comitato misto e l'altra Parte sugli sviluppi del procedimento.

4. I risultati del procedimento sono notificati all'altra Parte.

ALLEGATO SUL RECIPROCO RICONOSCIMENTO DEI RISULTATI DELLA VALUTAZIONE DELLA CONFORMITÀ

ASCENSORI

Sezione I

DIRITTO COMUNITARIO E NAZIONALE

Diritto comunitario:	Direttiva 95/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 giugno 1995 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori (GU L 213 del 7.9.1995, pag.1).
Diritto nazionale:	L.N. 249 del 2001: ascensori

Sezione II

AUTORITÀ DI NOTIFICA

Comunità europea:

- Belgio:	Ministère des Affaires Economiques/Ministerie van Economische Zaken.
- Danimarca:	Direktoratet for Arbejdstilsynet
- Francia:	Ministère de l'equipment, des transports et du logement. Direction Générale de l'urbanisme, de l'habitat et de la construction
- Germania:	Bundesministerium für Arbeit und Sozialordnung.
- Grecia:	Υπουργείο Ανάπτυξης. Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας (Ministry of Development. General Secretariat of Industry).
- Spagna:	Ministerio de Ciencia y Tecnología.
- Irlanda:	Department of Enterprise, Trade and Employment
- Italia:	Ministero delle Attività Produttive
- Lussemburgo:	Ministère du Travail (Inspection du Travail et des Mines).
- Paesi Bassi:	Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
- Austria:	Ministero delle Attività Produttive.
- Portogallo:	Sotto l'autorità del governo portoghese:
	Instituto Português da Qualidade
- Finlandia:	Kauppa-ja teollisuusministeriö/Handels-och industriministeriet.

- Svezia:	Sotto l'autorità del governo svedese:
	Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll (SWEDAC).
- Regno Unito:	Department of Trade and Industry
- *Malta:*	Ministry for Economic Services

Sezione III

ORGANISMI NOTIFICATI

Comunità europea

Organismi che sono stati notificati dagli Stati membri della Comunità in conformità del diritto comunitario di cui alla sezione I e che sono stati notificati a Malta ai sensi dell'articolo 10 del presente accordo.

Malta

Organismi che sono stati designati da Malta in conformità del diritto nazionale maltese di cui alla sezione I e che sono stati notificati alla Comunità europea ai sensi dell'articolo 10 del presente accordo.

Sezione IV

ACCORDI SPECIFICI

Clausole di salvaguardia

A. Clausola di salvaguardia relativa ai prodotti industriali

1. Se una Parte ha adottato una misura volta ad impedire il libero accesso al suo mercato ai prodotti industriali muniti della marcatura CE contemplati dal presente allegato, provvede ad informarne immediatamente l'altra Parte, indicando i motivi della decisione e il metodo di valutazione della non conformità di detti prodotti ai requisiti.

2. Le Parti, dopo aver esaminato la questione e gli elementi di prova presentati, si comunicano reciprocamente i risultati delle loro indagini.

3. In caso di accordo sui risultati di tali inchieste, le Parti adottano misure idonee a garantire che tali prodotti non siano collocati sul mercato.

4. In caso di disaccordo, la questione viene sottoposta al Comitato misto, il quale può decidere di far effettuare una valutazione.

5. Se il Comitato misto ritiene che la misura sia:

   (a) ingiustificata, l'autorità nazionale della Parte che ha adottato tale misura provvede a revocarla;

(b) giustificata, le Parti adottano misure idonee a garantire che tali prodotti non siano collocati sul mercato.

B. Clausola di salvaguardia relativa alle norme armonizzate

1. Se Malta ritiene che una norma armonizzata cui si fa riferimento nella legislazione indicata nel presente allegato non soddisfa i requisiti essenziali previsti da tale legislazione, ne informa il Comitato misto precisandone i motivi.

2. Il Comitato misto esamina la questione e può chiedere alla Comunità europea di procedere in conformità della procedura prevista dalla legislazione comunitaria indicata nel presente allegato.

3. La Comunità europea tiene informati il Comitato misto e l'altra Parte sugli sviluppi del procedimento.

4. I risultati del procedimento sono notificati all'altra Parte.

ALLEGATO SUL RECIPROCO RICONOSCIMENTO DEI RISULTATI DELLA VALUTAZIONE DELLA CONFORMITÀ

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

Sezione I

DIRITTO COMUNITARIO E NAZIONALE

Diritto comunitario:	Direttiva 89/686/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1989 concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di protezione individuale (GU L 399 del 30.12.1989, pag. 18), modificata da ultimo dalla direttiva 96/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 3 settembre 1996 (GU L 236 del 18.9.1996, pag. 44).
Diritto nazionale:	L.N. 122 del 1998: dispositivi di protezione individuale

Sezione II

AUTORITÀ DI NOTIFICA

Comunità europea

- Belgio:	Ministère de l'Emploi et du Travail / Ministerie voor Arbeid en Tewerkstelling
- Danimarca:	Arbejdsministeriet, Arbejdstilsynet.
- Francia:	Ministère de l'emploi et de la solidarité, Direction des relations du travail, Bureau CT 5. Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie. Direction Générale de l'Industrie, des Technologies de l'Information et des Postes (DiGITIP) - SQUALPI.
- Germania:	Bundesministerium für Arbeit und Sozialordnung.
- Grecia:	Ministry of Development. General Secretariat of Industry.
- Spagna:	Ministerio de Ciencia y Tecnología.
- Irlanda:	Department of Enterprise, Trade and Employment.
- Italia:	Ministero delle Attività Produttive.
- Lussemburgo:	Ministère du Travail (Inspection du Travail et des Mines).
- Paesi Bassi:	Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.
- Austria:	Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit.
- Portogallo:	Sotto l'autorità del governo portoghese: Instituto Português da Qualidade.

- Finlandia:	Sosiaali- ja terveysministeriö / Social- och hälsovårdsministeriet.
- Svezia:	Under the authority of the Government of Sweden:Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll (SWEDAC).
- Regno Unito:	Department of Trade and Industry.
- *Malta:*	Ministry for Economic Services

Sezione III

ORGANISMI NOTIFICATI

Comunità europea

Organismi che sono stati notificati dagli Stati membri della Comunità in conformità del diritto comunitario di cui alla sezione I e che sono stati notificati a Malta ai sensi dell'articolo 10 del presente accordo.

Malta

Organismi che sono stati autorizzati da Malta in conformità del diritto nazionale maltese di cui alla sezione I e che sono stati notificati alla Comunità europea ai sensi dell'articolo 10 del presente accordo.

Sezione IV

ACCORDI SPECIFICI

Le clausole di salvaguardia

A. Clausola di salvaguardia relativa ai prodotti industriali

1. Se una Parte ha adottato una misura volta ad impedire il libero accesso al suo mercato ai prodotti industriali muniti della marcatura CE contemplati dal presente allegato, provvede ad informarne immediatamente l'altra Parte, indicando i motivi della decisione e il metodo di valutazione della non conformità di detti prodotti ai requisiti.

2. Le Parti, dopo aver esaminato la questione e gli elementi di prova presentati, si comunicano reciprocamente i risultati delle loro indagini.

3. In caso di accordo sui risultati di tali inchieste, le Parti adottano misure idonee a garantire che tali prodotti non siano collocati sul mercato.

4. In caso di disaccordo, la questione viene sottoposta al Comitato misto, il quale può decidere di far effettuare una valutazione.

5. Se il Comitato misto ritiene che la misura sia:

(a) ingiustificata, l'autorità nazionale della Parte che ha adottato tale misura provvede a revocarla;

(b) giustificata, le Parti adottano misure idonee a garantire che tali prodotti non siano collocati sul mercato.

B. Clausola di salvaguardia relativa alle norme armonizzate

1. Se Malta ritiene che una norma armonizzata cui si fa riferimento nella legislazione indicata nel presente allegato non soddisfa i requisiti essenziali previsti da tale legislazione, ne informa il Comitato misto precisandone i motivi.

2. Il Comitato misto esamina la questione e può chiedere alla Comunità europea di procedere in conformità della procedura prevista dalla legislazione comunitaria indicata nel presente allegato.

3. La Comunità europea tiene informati il Comitato misto e l'altra Parte sugli sviluppi del procedimento.

4. I risultati del procedimento sono notificati all'altra Parte.

ALLEGATO SUL RECIPROCO RICONOSCIMENTO DEI RISULTATI DELLA VALUTAZIONE DELLA CONFORMITÀ

APPARECCHI E SISTEMI DI PROTEZIONE DESTINATI A ESSERE UTILIZZATI IN ATMOSFERA POTENZIALMENTE ESPLOSIVA

Sezione I

DIRITTO COMUNITARIO E NAZIONALE

Diritto comunitario:	Direttiva 94/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 marzo 1994 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli apparecchi e sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva (GU L 100 del 19.4.1994, pag.1).
Diritto nazionale:	L. N. 107 del 1999: apparecchi e sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva

Sezione II

AUTORITÀ DI NOTIFICA

Comunità europea

- Belgio:	Ministère des Affaires Economiques/Ministerie van Economische Zaken.
- Danimarca:	Per gli aspetti elettrici: Økonomi- og Erhvervsministeriet, Elektricitetsrådet Per gli aspetti meccanici: Arbejdsministeriet, Arbejdstilsynet.
- Francia:	Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, Direction de l'Action Régionale et de la Petite et Moyenne Industrie (DARPMI), Sous-direction de la sécurité industrielle
- Germania:	Bundesministerium für Arbeit und Sozialordnung.
- Grecia:	Υπουργείο Ανάπτυξης. Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας (Ministry of Development. General Secretariat of Industry).
- Spagna:	Ministerio de Ciencia y Tecnología.
- Irlanda:	Department of Enterprise, Trade and Employment
- Italia:	Ministero delle Attività Produttive
- Lussemburgo:	Ministère de l'Economie - Service de l'Energie de l'Etat.
- Paesi Bassi:	Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

- Austria:	Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit
- Portogallo:	Sotto l'autorità del governo portoghese:
	Instituto Português da Qualidade
- Finlandia:	Kauppa-ja teollisuusministeriö / Handels-och industriministeriet.
- Svezia:	Sotto l'autorità del governo svedese:
	Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll (SWEDAC).
- Regno Unito:	Department of Trade and Industry
- *Malta:*	Ministry for Economic Services

Sezione III

ORGANISMI NOTIFICATI

Comunità europea

Organismi che sono stati notificati dagli Stati membri della Comunità in conformità del diritto comunitario di cui alla sezione I e che sono stati notificati a Malta ai sensi dell'articolo 10 del presente accordo.

Malta

Organismi che sono stati autorizzati da Malta in conformità del diritto nazionale maltese di cui alla sezione I e che sono stati notificati alla Comunità europea ai sensi dell'articolo 10 del presente accordo.

Sezione IV

ACCORDI SPECIFICI

1. Disposizioni transitorie

Ai sensi della legge maltese, i certificati rilasciati negli Stati membri della CE conformemente alle direttive 76/117/CEE, 79/196/ECE e 82/130/CEE costituiscono una prova di valutazione della conformità. Sulla base di tali certificati, l'importatore a Malta di tali prodotti rilascerà una dichiarazione di conformità del prodotto in questione ai requisiti di cui al presente paragrafo.

2. Clausole di salvaguardia

A. Clausola di salvaguardia relativa ai prodotti industriali

1. Se una Parte ha adottato una misura volta ad impedire il libero accesso al suo mercato ai prodotti industriali muniti della marcatura CE contemplati dal presente allegato, provvede ad informarne immediatamente l'altra Parte, indicando i motivi della decisione e il metodo di valutazione della non conformità di detti prodotti ai requisiti.

2. Le Parti, dopo aver esaminato la questione e gli elementi di prova presentati, si comunicano reciprocamente i risultati delle loro indagini.

3. In caso di accordo sui risultati di tali inchieste, le Parti adottano misure idonee a garantire che tali prodotti non siano collocati sul mercato.

4. In caso di disaccordo, la questione viene sottoposta al Comitato misto, il quale può decidere di far effettuare una valutazione.

5. Se il Comitato misto ritiene che la misura sia:

(a) ingiustificata, l'autorità nazionale della Parte che ha adottato tale misura provvede a revocarla;

(b) giustificata, le Parti adottano misure idonee a garantire che tali prodotti non siano collocati sul mercato.

B. Clausola di salvaguardia relativa alle norme armonizzate

1. Se Malta ritiene che una norma armonizzata cui si fa riferimento nella legislazione indicata nel presente allegato non soddisfa i requisiti essenziali previsti da tale legislazione, ne informa il Comitato misto precisandone i motivi.

2. Il Comitato misto esamina la questione e può chiedere alla Comunità europea di procedere in conformità della procedura prevista dalla legislazione comunitaria indicata nel presente allegato.

3. La Comunità europea tiene informati il Comitato misto e l'altra Parte sugli sviluppi del procedimento.

4. I risultati del procedimento sono notificati all'altra Parte.

ALLEGATO SUL RECIPROCO RICONOSCIMENTO

DEI RISULTATI DELLA VALUTAZIONE DELLA CONFORMITÀ

SICUREZZA DEI GIOCATTOLI

Sezione I

DIRITTO COMUNITARIO E NAZIONALE

Diritto comunitario:	Direttiva 88/378/CEE del Consiglio del 3 maggio 1988 sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti la sicurezza dei giocattoli (GU L 187 del 16.7.1988, pag. 1), modificata da ultimo dalla direttiva 93/68/CEE del Consiglio del 22 luglio 1993 (GU L 220 del 30.8.1993, pag.1).
Diritto nazionale:	L.N. 16 del 1996: sicurezza dei giocattoli

Sezione II

AUTORITÀ DI NOTIFICA

Comunità europea:

- Belgio:	Ministère des Affaires Economiques/Ministerie van Economische Zaken.
- Danimarca:	Økonomi- og Erhvervsministeriet, Forbrugerstyrelsen
- Francia:	Ministère de l'Economie et des Finances
- Germania:	Bundesministerium für Arbeit und Sozialordnung.
- Grecia:	Υπουργείο Ανάπτυξης. Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας (Ministry of Development. General Secretariat of Industry).
- Spagna:	Ministerio de Ciencia y Tecnología
	Instituto Nacional del Consumo
- Irlanda:	Department of Enterprise, Trade and Employment
- Italia:	Ministero delle Attività Produttive
- Lussemburgo:	Ministère du Travail et de l'emploi
- Paesi Bassi:	General Inspectorate for Health Protection
- Austria:	Bundesministerium für Wirtschaftliche und Arbeit .
- Portogallo:	Divisao de Estudos de Produtos do Instituto do Consumidor
- Finlandia:	Kauppa- ja teollisuusministeriö/Handels- och industriministeriet

- Svezia:	Sotto l'autorità del governo svedese:
	Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll (SWEDAC).
- Regno Unito:	Department of Trade and Industry
- *Malta:*	Ministry for Economic Services

Sezione III

ORGANISMI NOTIFICATI

Comunità europea

Organismi che sono stati notificati dagli Stati membri della Comunità in conformità del diritto comunitario di cui alla sezione I e che sono stati notificati a Malta ai sensi dell'articolo 10 del presente accordo.

Malta

Organismi che sono stati autorizzati da Malta in conformità del diritto nazionale maltese di cui alla sezione I e che sono stati notificati alla Comunità europea ai sensi dell'articolo 10 del presente accordo.

Sezione IV

ACCORDI SPECIFICI

1. Informazioni relative al certificato e alla scheda tecnica

Ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 4, della direttiva 88/378/CEE, le autorità di notifica elencate alla sezione II possono ottenere, dietro richiesta, copia del certificato e, dietro richiesta motivata, copia della scheda tecnica nonché le relazioni su esami e test effettuati.

2. Notifica dei motivi di rifiuto da parte degli organismi abilitati

Ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 5, della direttiva 88/378/CEE, gli organismi maltesi informano le autorità di notifica del rifiuto di rilascio di un certificato di omologazione CE. L'autorità di notifica, a sua volta, ne notifica la Commissione delle Comunità europee.

3. Clausole di salvaguardia

A. Clausola di salvaguardia relativa ai prodotti

1. Se una Parte ha adottato una misura volta ad impedire il libero accesso al suo mercato ai prodotti muniti della marcatura CE contemplati dal presente allegato, provvede ad informarne immediatamente l'altra Parte, indicando i motivi della decisione e il metodo di valutazione della non conformità di detti prodotti.

2. Le Parti, dopo aver esaminato la questione e gli elementi di prova presentati, si comunicano reciprocamente i risultati delle loro indagini.

3. In caso di accordo sui risultati di tali inchieste, le Parti adottano misure idonee a garantire che tali prodotti non siano collocati sul mercato.

4. In caso di disaccordo, la questione viene sottoposta al Comitato misto, il quale può decidere di far effettuare una valutazione.

5. Se il Comitato misto ritiene che la misura sia:

(a) ingiustificata, l'autorità nazionale della Parte che ha adottato tale misura provvede a revocarla;

(b) giustificata, le Parti adottano misure idonee a garantire che tali prodotti non siano collocati sul mercato.

B. Clausola di salvaguardia relativa alle norme armonizzate

1. Se Malta ritiene che una norma armonizzata cui si fa riferimento nella legislazione indicata nel presente allegato non soddisfa i requisiti essenziali previsti da tale legislazione, ne informa il Comitato misto precisandone i motivi.

2. Il Comitato misto esamina la questione e può chiedere alla Comunità europea di procedere in conformità della procedura prevista dalla legislazione comunitaria indicata nel presente allegato.

3. La Comunità europea tiene informati il Comitato misto e l'altra Parte sugli sviluppi del procedimento.

4. I risultati del procedimento sono notificati all'altra Parte.

ALLEGATO SUL RECIPROCO RICONOSCIMENTO DEI RISULTATI DELLA VALUTAZIONE DELLA CONFORMITÀ:

APPARECCHIATURE RADIO E APPARECCHIATURE TERMINALI DI TELECOMUNICAZIONE

Sezione I

DIRITTO COMUNITARIO E NAZIONALE

Diritto comunitario: Direttiva 1999/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 marzo 1994 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle apparecchiature radio e alle apparecchiature terminali di telecomunicazione e il reciproco riconoscimento della loro conformità (GU L 91 del 7.4.1999, pag.1).

Diritto nazionale: L.N. 329 del 2001: apparecchiature radio e le apparecchiature terminali di telecomunicazione e il reciproco riconoscimento della loro conformità

Sezione II

AUTORITÀ DI NOTIFICA

Comunità europea

- Belgio:	Ministère des Affaires Economiques Ministerie van Economische Zaken.
- Danimarca:	National Telecom Agency (Telestyrelsen)
- Francia:	Ministère de l'Economie, des Finances et de l'Industrie – Direction Général de l'Industrie, des Technologies de l'Information et des Postes
- Germania:	Bunderministerium für Wirtschaft und Technologie
- Grecia:	Ministry of Development
- Spagna:	Ministerio de Ciencia y Tecnología
- Irlanda:	Department of Public Enterprise, Communication Division
- Italia:	Ministero delle Comunicazioni
- Lussemburgo:	Ministère des Transports
- Paesi Bassi:	Ministry of Economic Affairs, Radiocommunications Agency
- Austria:	Bundesministerium für Verkehr, Innovation und Technologie
- Portogallo:	Sotto l'autorità del governo portoghese: Instituto Português da Qualidade Per la compatibilità elettromagnetica delle apparecchiature radio e di telecomunicazione: Ministerio de Fomento. Subdirección General de Promoción y Normalización de Servicios de Telecomunicaciones

- Finlandia:	Kauppa- ja teollisuusministeriö/Handels- och industriministeriet
- Svezia:	Sotto l'autorità del governo svedese: Styrelsen för ackreditering och teknisk kontrol (SWEDAC)
- Regno Unito:	Department of Trade and Industry
- *Malta:*	Ministry for Economic Services

Sezione III

ORGANISMI NOTIFICATI

Comunità europea

Organismi che sono stati notificati dagli Stati membri della Comunità europea in conformità del diritto comunitario di cui alla sezione I e che sono stati notificati a Malta ai sensi dell'articolo 10 del presente accordo.

Malta

Organismi che sono stati autorizzati da Malta in conformità del diritto nazionale maltese di cui alla sezione I e che sono stati notificati alla Comunità europea ai sensi dell'articolo 10 del presente accordo.

Sezione IV

ACCORDI SPECIFICI

1. Autorità di sorveglianza del mercato

Conformemente alle disposizioni del presente accordo, ciascuna Parte notifica all'altra Parte le autorità territorialmente competenti incaricate di eseguire i compiti di sorveglianza relativi all'applicazione della rispettiva legislazione di cui alla Sezione I.

2. Notifica delle regolamentazioni in materia di interfacce

Ciascuna Parte notifica all'altra Parte le interfacce sottoposte a regolamentazione nei rispettivi territori. Nella classificazione delle attrezzature, la Comunità terrà in debita considerazione le interfacce soggette a regolamentazione a Malta.

3. Applicazione dei requisiti essenziali

Se la Commissione intende adottare una decisione relativa all'applicazione di un requisito di cui all'articolo 3, paragrafo 3, della direttiva 99/5/CE, Malta, in qualità di osservatore in seno al comitato per la valutazione della conformità e per la sorveglianza del mercato nel settore delle telecomunicazioni (TCAM), esprimerà il proprio parere prima che venga richiesto al comitato di formulare un parere formale.

4. Notifica di apparecchi dannosi

Se una Parte ritiene che un apparecchio dichiarato conforme alla pertinente legislazione provochi seri danni ad una rete o interferenze radio dannose, o disturbi la rete o il suo funzionamento e autorizza il gestore a rifiutare o ad interrompere il collegamento o a ritirare dal servizio tale apparecchio, tale Parte informa l'altra Parte di tale autorizzazione.

5. Clausole di salvaguardia

A. Clausola di salvaguardia relativa ai prodotti industriali

1. Se una Parte ha adottato una misura volta ad impedire il libero accesso al suo mercato ai prodotti industriali muniti della marcatura CE, contemplati dal presente allegato, provvede ad informarne immediatamente l'altra Parte, indicando i motivi della decisione e il metodo di valutazione della non conformità ai requisiti.

2. Le Parti, dopo aver esaminato la questione e gli elementi di prova presentati, si comunicano reciprocamente i risultati delle loro indagini.

3. In caso di accordo sui risultati di tali inchieste, le Parti adottano misure idonee a garantire che tali prodotti non siano collocati sul mercato.

4. In caso di disaccordo sui risultati dell'indagine, la questione viene sottoposta al Comitato misto, il quale può decidere di far effettuare una valutazione.

5. Se il Comitato misto ritiene che la misura sia:

(a) ingiustificata, l'autorità nazionale della Parte che ha adottato tale misura provvede a revocarla;

(b) giustificata, le Parti adottano misure idonee a garantire che tali prodotti non siano collocati sul mercato.

B. Clausola di salvaguardia relativa alle norme armonizzate

1. Se Malta ritiene che una norma armonizzata cui si fa riferimento nella legislazione indicata nel presente allegato non soddisfa i requisiti essenziali previsti da tale legislazione, ne informa il Comitato misto precisandone i motivi.

2. Il Comitato misto esamina la questione e può chiedere alla Comunità europea di procedere in conformità della procedura prevista dalla legislazione comunitaria indicata nel presente allegato.

3. La Comunità europea tiene informati il Comitato misto e l'altra Parte sugli sviluppi del procedimento.

4. I risultati del procedimento sono notificati all'altra Parte.

C. Clausola di salvaguardia relativa ad apparecchiature radio a norma non destinate all'utilizzo entro lo spettro delle radiofrequenze di una delle Parti

Se uno Stato membro o Malta adotta una qualsiasi misura allo scopo di vietare o limitare il collocamento sul proprio mercato e/o chiedere il ritiro dal proprio mercato di apparecchiature radio, compresi tipi di apparecchiature radio, che hanno causato o che si presume ragionevolmente causeranno in futuro interferenze dannose, comprese interferenze con i servizi esistenti o programmati sulle bande di frequenza nazionali assegnate, tale Parte ne informa l'altra Parte, precisandone i motivi.

1. Se, dopo tale comunicazione, l'altra Parte ritiene che la misura sia ingiustificata, e se tali problemi non possono essere risolti in modo soddisfacente per entrambe le Parti, queste possono consultare il Comitato misto in merito alla misura, precisandone i motivi.

2. Se, dopo la consultazione, il Comitato misto ritiene che la misura sia:

(a) giustificata, esso provvede ad informarne immediatamente la Parte che ha preso l'iniziativa e l'altra Parte.

(b) ingiustificata, esso provvede ad informarne immediatamente la Parte che ha adottato la misura e a chiedere la revoca di quest'ultima.

DICHIARAZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA SULLA PARTECIPAZIONE DEI RAPPRESENTANTI MALTESI ALLE RIUNIONI DI COMITATO

Nell'intento di migliorare la comprensione degli aspetti pratici dell'applicazione dell'acquis comunitario, la Comunità europea invita Malta a partecipare, alle seguenti condizioni, alle riunioni dei comitati istituiti o citati dalla normativa comunitaria riguardante le macchine, gli ascensori, le apparecchiature radio e le apparecchiature terminali per le telecomunicazioni, i dispositivi di protezione individuale (DPI) e i sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva (ATEX).

La partecipazione è limitata alle riunioni o alle loro parti in cui si discute dell'applicazione dell'acquis; essa non comporta la partecipazione alle riunioni durante le quali vengono preparati e formulati i pareri sui poteri di attuazione o di gestione demandati alla Commissione dal Consiglio.

L'invito può essere esteso, decidendo caso per caso, a gruppi di esperti riuniti dalla Commissione europea.

SCHEDA FINANZIARIA DELL'ATTO NORMATIVO

Settore politico: Relazioni commerciali esterne, compreso l'accesso ai mercati dei paesi terzi

Attività: Procedure di valutazione della conformità e accettazione dei prodotti industriali

DENOMINAZIONE DELL'AZIONE:

Accordo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e Malta sulla valutazione della conformità e l'accettazione dei prodotti industriali (ACAA)

1. LINEA(E) + TITOLO(I) DI BILANCIO:

B7-8500

A-7010

2.
DATI GENERALI

2.1. Dotazione globale per l'azione (Parte B): 72.380 €

2.2. Periodo di applicazione:

L'azione complessiva ha una durata determinata. La durata dell'ACAA è limitata al periodo di preadesione di Malta. Per quanto riguarda il consolidamento della fiducia, nel periodo iniziale sarà necessario un impegno maggiore, anche a livello di spesa, che dovrebbe tuttavia diminuire sostanzialmente dopo un anno. Ciononostante, per tutta la durata dell'ACAA bisognerà continuare ad adoperarsi tanto per garantire l'efficacia della gestione quanto per mantenere il livello della fiducia.

2.3. Stima globale pluriennale della spesa:

(a) Scadenzario degli stanziamenti d'impegno e di pagamento (intervento finanziario) *(cfr. punto 6.1.1)* €

	Anno 2003	2004	2005	2006	2007	Totale
Impegni	14550	12270	8520	8520	8520	52380
Pagamenti	14550	12770	8520	8520	8520	52380

(b) Spesa per assistenza e supporto tecnico ed amministrativo *(cfr. punto 6.1.2)*

Impegni	10000	5000	5000			20000
Pagamenti	10000	5000	5000			20000
Totale parziale a+b	2003	2004	2005	2006	2007	Totale
Impegni	24550	17270	13520	8520	8520	72380
Pagamenti	25550	17270	13520	8520	8520	72380

(c) Incidenza finanziaria globale delle risorse umane e delle altre spese amministrative*(cfr. punti 7.2 e 7.3)*

	2003	2004	2005	2006	2007	Totale
Impegni	96310	94300	94300	94300	94300	473510
Pagamenti	96310	94300	94300	94300	94300	473510
TOTALE a+b+c	2003	2004	2005	2006	2007	Totale
Impegni	120860	111570	107820	102820	102820	545890
Pagamenti	120860	111570	107820	102820	102820	545890

2.4. Compatibilità con la programmazione finanziaria e le prospettive finanziarie

La proposta è compatibile con la programmazione finanziaria vigente.

2.5. Incidenza finanziaria sulle entrate:

La proposta non comporta alcun tipo di entrata.

3. CARATTERISTICHE DI BILANCIO

Tipo di spese		**Nuove**	**Contributo EFTA**	**Contributo dei paesi candidati**	**Voce nel preventivo finanziario**
Non obbl.	Diss.	NO	NO	NO	**N. 4**

4. BASE GIURIDICA

Articolo 133 del trattato che istituisce la Comunità europea.

Decisione del Consiglio 98/552/CE del 24 settembre 1998 sull'attuazione da parte della Commissione di azioni relative alla strategia d'accesso al mercato comunitario (GU L 265 del 30.9.1998, pag. 31).

Proposta di decisione n. .... del Consiglio sulla conclusione da parte della Comunità europea di un accordo tra le Comunità europee e Malta sulla valutazione della conformità e l'accettazione dei prodotti industriali (ACAA).

5. DESCRIZIONE E MOTIVI

5.1. Necessità di un intervento comunitario

5.1.1. Obiettivi perseguiti

Gli obiettivi della politica commerciale comunitaria in materia di norme e valutazione della conformità possono essere riassunti come segue: anzitutto, ridurre gli ostacoli tecnici agli scambi sui mercati esterni ed impedire la formazione di nuovi ostacoli; in secondo luogo, incoraggiare i partner commerciali ad adottare norme ed impostazioni regolamentari basate sulla prassi internazionale od europea o compatibili con essa.

Sinora, gli obiettivi della Comunità in materia di scambi sono stati perseguiti tramite una quadruplice strategia. Essa consiste fra l'altro nel negoziare accordi di riconoscimento reciproco (MRA). Gli ACAA sono accordi di riconoscimento reciproco nei quali tale riconoscimento opera sulla base dell'acquis comunitario: si tratta di accordi commerciali con i paesi candidati che costituiscono un elemento importante della strategia di preadesione.

L'ACAA mira essenzialmente ad agevolare gli scambi attraverso l'eliminazione degli ostacoli tecnici al commercio dei prodotti industriali di determinati settori nei quali il paese candidato abbia allineato la propria normativa all'acquis comunitario.

Esso intende consentire la reciproca accettazione di prodotti industriali che soddisfano i requisiti per poter essere legalmente immessi sul mercato e il riconoscimento reciproco dei risultati della valutazione della conformità dei prodotti industriali soggetti ai regolamenti tecnici della Comunità e all'equivalente normativa maltese.

5.1.2. Misure adottate in merito alla valutazione ex ante

L'accordo sulla valutazione della conformità e l'accettazione dei prodotti industriali (ACAA) va esaminato nel contesto della politica di allargamento dell'Unione europea.

L'accordo riconosce che un requisito fondamentale per l'integrazione economica dei paesi associati nella Comunità consiste nell'integrazione nel mercato interno tramite il ravvicinamento della loro legislazione a quella comunitaria.

5.1.3. Misure adottate in seguito alla valutazione ex post

Le principali azioni perseguite dalla Commissione nel quadro della linea di bilancio summenzionata riguardano:

- l'instaurazione di un clima di fiducia per agevolare la corretta attuazione dell'ACAA;

- la gestione dell'ACAA mantenendo il necessario livello di fiducia;

- l'estensione dell'ACAA a nuovi settori.

La Commissione sarà assistita da esperti, in particolare per quanto riguarda le attività settoriali, ma le spetteranno in ogni caso le decisioni finali nella gestione dell'ACAA.

5.2. Azione prevista e modalità per un intervento finanziario

- *i destinatari*

I destinatari sono le società di esportazione, le associazioni commerciali, le camere di commercio e le pubbliche istituzioni dell'Unione europea nonché i consumatori: tutte queste categorie potranno beneficiare della reciproca accettazione dei prodotti industriali e del riconoscimento dei risultati della valutazione della conformità, o essere interessati da tali sviluppi.

Gli obiettivi specifici degli ACAA (Accordi sulla valutazione della conformità e l'accettazione dei prodotti industriali) sono:

- evitare la duplice certificazione da parte degli operatori economici

- promuovere le esportazioni, l'occupazione, la competitività e gli investimenti

- ridurre i costi, in particolare per le piccole e medie imprese, ed in ultima istanza per il consumatore

- estendere a Malta alcuni vantaggi del mercato interno;

- garantire il buon funzionamento del mercato interno in determinati settori prima dell'adesione di Malta.

- *le misure concrete da adottare per realizzare l'azione sono le seguenti:*

A. Partecipazione al Comitato misto o a sottocomitati o gruppi speciali ai quali sia stata delegata la gestione dell'ACAA.

Alle riunioni degli organismi summenzionati partecipano funzionari della Commissione e alcuni esperti degli Stati membri. Le spese di viaggio e la diaria devono rientrare nella media normalmente prevista per questo tipo di spese. Le spese di viaggio dei funzionari sono coperte dalla quota di bilancio destinata alle "Missioni" (A-7010). Il rimborso delle spese di viaggio e delle spese collegate sostenute dagli esperti sarà imputato alla linea B7-8500.

B. Gruppi di lavoro e seminari

Vengono organizzati per far conoscere agli operatori economici e agli altri addetti i requisiti stabiliti dall'ACAA. Il costo di questi seminari varia in funzione dell'argomento trattato e dell'ubicazione, e comprende le spese di viaggio e organizzative, se il seminario si tiene nella CE, e le onerose spese di viaggio quando il seminario si svolge a Malta. Le spese organizzative corrispondono a circa 3.000 € per seminario. Il numero dei seminari varia a seconda dei settori industriali contemplati dall'ACAA.

C. Attività di verifica

In alcuni casi sarà necessario accertare la competenza degli organismi notificati, soprattutto nella fase iniziale dell'ACAA, ma anche per tutta la durata dello stesso onde preservare la fiducia nel sistema.

Ciò comporta, nella fase iniziale, valutazioni in loco di organismi notificati nel paese partner da parte di gruppi di esperti e, in un secondo tempo, indagini su eventuali reclami. Questa spesa interessa tutti i settori dell'ACAA e può riguardare diversi organismi notificati in ciascun settore.

D. Raccolta e diffusione di informazioni

L'attività di diffusione di informazioni potrebbe comportare delle spese. Potrà rivelarsi necessaria la redazione di guide ai regolamenti e alle procedure di valutazione per un costo stimato intorno ai 10.000 €.

5.3. Modalità di attuazione

A norma dell'articolo 113 del trattato, la Comunità ha competenza esclusiva in materia di politica commerciale; questo accordo è stato negoziato in conformità con un mandato del Consiglio dei ministri e di concerto con il comitato 113. La Commissione è responsabile dell'attuazione e della gestione dell'accordo.

La scelta del metodo di gestione (Comitato misto) è stata fissata nell'ACAA e costituisce una condizione minima necessaria per il corretto funzionamento dello stesso. Il ricorso a seminari nella fase iniziale contribuirà a garantire una migliore conoscenza di altri sistemi.

I seminari e le verifiche sono altresì intesi a promuovere la fiducia reciproca: le verifiche, in particolare, serviranno a preservare tale fiducia per tutta la durata dell'ACAA, un elemento essenziale per la riuscita dell'ACAA.

L'entità del bilancio è giustificata se si considerano il volume degli scambi interessati dall'ACAA e i risparmi annui previsti per gli esportatori dell'UE (stimati a 26 milioni di euro l'anno per le esportazioni dell'UE a Malta).

Non vi sono fattori di rischio di particolare rilievo che possano incidere sui risultati specifici dell'azione.

6. INCIDENZA FINANZIARIA

6.1. Incidenza finanziaria globale sulla Parte B - (sull'intero periodo di programmazione)

(Il metodo di calcolo degli importi totali indicati nella tabella che segue deve essere esplicitato mediante la ripartizione fornita nella tabella 6.2.)

6.1.1. Intervento finanziario

Impegni (in €)

Ripartizione	Anno 2003	2004	2005	2006	2007	Totale	
Comitati	5360	5360	5360	5360	5360	26800	
Seminari	6030	3750				9780	
Verifiche	3160	3160	3160	3160	3160	15800	
TOTALE	14550	12270	8520	8520	8520	52380	

6.1.2. Assistenza amministrativa e tecnica, spese di sostegno e per il sistema informatico (stanziamenti d'impegno)

	Anno 2003	2004	2005	2006	2007	Totale	
1) Assistenza tecnica e amministrativa							
a) Uffici di assistenza tecnica							
b) Altra assistenza tecnica e amministrativa: - intra muros: - extra muros: *di cui per elaborazione e manutenzione dei sistemi informatici di gestione*							
Totale parziale 1							
2) Spese di appoggio							
a) Studi							
b) Riunioni di esperti							
c) Informazioni e pubblicazioni	10000	5000	5000			20000	
Totale parziale 2	10000	5000	5000			20000	
TOTALE	10000	5000	5000			20000	

6.2. Calcolo dei costi per misura prevista nella parte B (per tutto il periodo di programmazione)[11]

(Qualora vi sia più di un'azione, è opportuno fornire dettagli sufficienti circa le misure specifiche da adottare per ognuna, al fine di consentire la stima di entità e costi dei risultati).

Impegni (in €)

[11] Per ulteriori informazioni, si veda la nota esplicativa a parte.

Ripartizione	Riunioni/anno	Numero di risultati (totale per gli anni 1…n)	Costo unitario medio	Costo complessivo (totale per gli anni 1…n)
Azione 1: Comitati (B7-8500)				
-Riunioni a Bxl	1	*5*	*2200*	*11000*
- Riunioni a Malta	1	*5*	*3160*	*15800*
Azione 2 : Seminari (B7-8500)	.	.	.	.
- a Bxl	.	*1*	*3750*	*3750*
-A Malta	.	*1*	*6030*	*6030*
Azione 3: Verifiche (B7-8500)	.	.	.	.
-A Malta	1	*5*	*3160*	*15800*
TOTALE COSTI				52380

Se necessario, illustrare il metodo di calcolo (cfr. la tabella in allegato).

7. INCIDENZA SUL PERSONALE E SULLE SPESE AMMINISTRATIVE

7.1. Incidenza sulle risorse umane

Tipo di posto		Personale da assegnare alla gestione dell'azione su risorse esistenti e/o aggiuntive		Totale	Descrizione delle mansioni inerenti all'azione
		Numero di posti permanenti	Numero di posti temporanei		
Funzionari o agenti temporanei	A B C	0,6 . 0,2	Nessuna	0,6 . 0,2	Se necessario, si può allegare una descrizione più dettagliata delle mansioni
Altre risorse umane		Nessuna			
Totale		0,8		0,8	

Queste risorse dovrebbero essere reperite realizzando risparmi connessi all'efficienza nei servizi interessati.

7.2. Incidenza finanziaria globale delle risorse umane

Tipo di risorsa umana	Importo (in €)	Metodo di calcolo *
Funzionari Agenti temporanei	86.400	0,8 funzionari/agenti (108.000 € annui per ciascun funzionario/agente)
Altre risorse umane (specificare linea di bilancio)		
Totale	86.400	

Gli importi indicati corrispondono alla spesa complessiva per un periodo di 12 mesi.

7.3. Altre spese amministrative imputabili all'azione

Importo		2003	2004	2005	2006	2007	Totale 2003-2007	
A0701 - Missioni (Comitato)		5800	5800	5800	5800	5800	29000	
A0701 - Seminari a Malta		1750	0				1750	
A0701- Verifiche a Malta		1450	1450	1450	1450	1450	7250	
TOTALE		9000	7250	7250	7250	7250	38000	

Linea di bilancio (numero e titolo)	Importo (in €)	Metodo di calcolo
Dotazione globale (Titolo A7) A0701 - Missioni (Comitato) . A0701 - Seminari a Malta . A0701- Verifiche a Malta	. 29000 . 1750 . 7250	riunione di 2 giorni a Malta; viaggio: 1.150 €; diaria: 150 €; 4 funzionari della Commissione; 1 riunione l'anno per 5 anni Seminario di 4 giorni a Malta; viaggio 1150 €; diaria 215 €; 1 funzionario della Commissione; 1 riunione nell'anno 2003 Riunione di 2 giorni a Malta; viaggio 1.150 €; diaria 150 €; 1 funzionario della Commissione; 1 riunione l'anno; 5 anni
Totale	38000	

Gli importi corrispondono alle spese totali dell'azione per il periodo 2003-2007.

Specificare il tipo di comitato e il gruppo cui appartiene.

I.	Totale annuo (7.2 + 7.3)	€
	2003	95400
–	2004-2007	374600
II.	Costo totale dell'azione (2003-2007)	€ 470000

(Nello stimare le risorse umane ed amministrative necessarie per l'azione, le DG/i Servizi devono tenere conto delle decisioni adottate dalla Commissione negli orientamenti/nel dibattito sulla strategia politica annuale (Annual Policy Strategy - APS) e nell'approvare il progetto di bilancio preliminare (PBP). Ciò significa che le DG devono dimostrare che le risorse umane possono essere coperte dalla pre-ripartizione indicativa effettuata con l'adozione del PBP.

I casi eccezionali (ossia quelli per cui l'azione in questione non poteva essere prevista alla stesura del PBP) dovranno essere riferiti alla Commissione affinché decida circa le eventuali modalità di adeguamento dell'attuazione dell'azione proposta, tramite un emendamento della pre-ripartizione indicativa, una ridistribuzione ad hoc, un bilancio suppletivo/rettificativo o una lettera di emendamento del progetto di bilancio.

8. CONTROLLO E VALUTAZIONE

8.1. Sistema di controllo

Il successo dell'ACAA si misura in termini di agevolazione degli scambi, in quanto si evita la duplicazione di test, certificazioni e costi. I risparmi annui stimati per gli esportatori dell'UE verso Malta sono pari a 26 milioni di €.

Il successo può essere quantificato altresì dall'incremento delle esportazioni dell'UE e di Malta che tuttavia, essendo soggetto a numerose variabili (ad esempio le modifiche dei tassi di cambio e le tendenze economiche generali), non può costituire il solo elemento di valutazione. Inoltre, non sono sempre disponibili dati ufficiali sugli scambi per tutti i tipi di prodotti specifici contemplati dagli allegati settoriali dell'ACAA.

Il successo può essere quantificato anche dall'incremento dei certificati rilasciati alle società conformemente alle disposizioni dell'ACAA, che può essere correlato e confrontato al numero di certificati rilasciati dai singoli sistemi nazionali prima dell'entrata in vigore dell'ACAA.

8.2. Modalità e periodicità della valutazione prevista

Il conseguimento degli obiettivi dell'ACAA sarà via via controllato dai funzionari della Commissione, dal Comitato misto e dagli operatori economici interessati.

L'efficacia e l'utilità dell'ACAA saranno regolarmente valutate dalla Commissione e dal Comitato misto.

9. DISPOSIZIONI ANTIFRODE

In tutti i contratti o accordi di sovvenzioni stipulati tra la Commissione e i beneficiari verranno specificati i metodi di controllo (presentazione di relazioni ecc.).

Una stretta cooperazione con le delegazioni della Commissione e la partecipazione di un rappresentante della Commissione alle manifestazioni organizzate nei paesi terzi permetteranno di verificare sul posto che le attività svolte soddisfino le condizioni dell'accordo, le disposizioni contrattuali e i requisiti in materia di professionalità.

I controlli si effettuano prima del pagamento finale. La stessa regola vale per gli incentivi finanziari corrisposti alle società partecipanti. All'occorrenza, disposizioni specifiche obbligano le organizzazioni a presentare documenti contabili certificati dai revisori.

SCHEDA DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

IMPATTO DELLA PROPOSTA SULLE IMPRESE
con particolare riferimento alle piccole e medie imprese (PMI)

Denominazione della proposta

Proposta di decisioni del Consiglio sulla firma e sulla conclusione di un accordo tra la Comunità europea e Malta sulla valutazione della conformità e l'accettazione dei prodotti industriali (ACAA).

Numero di riferimento

Le proposte

Tali decisioni sono necessarie ai fini della conclusione dell'accordo tra la Comunità europea e Malta sulla valutazione della conformità e l'accettazione dei prodotti industriali. La Commissione ha negoziato il progetto di accordo in conformità delle direttive per il negoziato dell'accordo europeo sulla valutazione della conformità con i paesi dell'Europa centrale e orientale, adottate dal Consiglio nel giugno 1997.

Impatto sulle imprese

I settori interessati sono: sicurezza elettrica, compatibilità elettromagnetica, macchine e apparecchi a gas.

L'ACAA prevede l'estensione di alcune agevolazioni del mercato interno in settori industriali già allineati. Esso consente di eseguire nell'Unione europea la certificazione della conformità ai regolamenti tecnici sulla sicurezza dei prodotti ecc., per le esportazioni destinate a Malta. Si evita così la necessità di ulteriori certificazioni da parte di organismi di valutazione della conformità maltesi prima dell'immissione dei prodotti sul mercato maltese. La procedura di certificazione e i regolamenti tecnici sono gli stessi della Comunità.

L'ACAA prevede inoltre l'accettazione dei prodotti industriali maltesi che soddisfano i requisiti stabiliti per poter essere immessi legalmente sul mercato dell'UE, senza ulteriori condizioni. Gli allegati relativi a tale meccanismo devono ancora essere negoziati.

L'ACAA presenta dunque notevoli vantaggi sotto il profilo della trasparenza, dell'accesso al mercato, dell'opportunità di evitare duplicazioni, in particolare dei costi, del buon funzionamento di determinati settori prima dell'adesione e, più in generale, dell'agevolazione degli scambi. Ciò è particolarmente importante per le piccole e medie imprese. L'ACAA riguarda tutta una serie di settori e quindi una vasta gamma di imprese, grandi e piccole. I vantaggi non sono limitati a specifiche aree geografiche della Comunità.

Le imprese dovranno attenersi ai regolamenti e alle procedure maltesi, che sono tuttavia allineati con quelli della CE nei settori contemplati dall'ACAA. Inoltre, come si è detto, la certificazione sarà effettuata da organismi di valutazione della conformità situati nella Comunità e già designati dagli Stati membri, e non a Malta. L'ACAA consentirà una notevole riduzione dei costi di certificazione e migliorerà le prospettive di esportazione, occupazione, investimenti e competitività per le imprese della Comunità.

L'ACAA non contiene misure che tengano conto della situazione specifica delle piccole e medie imprese, ma per sua stessa natura e grazie alla riduzione dei costi di certificazione, che sono uguali per tutte le imprese, l'accordo sarà più vantaggioso per le piccole e medie imprese rispetto a quelle di maggiori dimensioni.

Consultazione

Le principali organizzazioni industriali (come EFPIA, Eurobit, Unice e Orgalime) sono state consultate e si sono dichiarate favorevoli all'accordo.